

## Nuova collaborazione tra Agenzia ICE e WINE52 per la promozione delle eccellenze regionali italiane nel Regno Unito

*Wine52 è un wine club che prevede un abbonamento mensile da parte degli utenti iscritti. Gli utenti ricevono a casa le Wine Box contenenti una selezione dei vini a catalogo insieme alla rivista specializzata Glug Magazine che presenta contenuti di approfondimento riguardanti la tipologia di vino e la cantina che lo produce.*

*Nell'ultimo anno Wine52 ha registrato una crescita del 120% e ad oggi può contare su oltre 60.000 membri attivi, più di 250.000 bottiglie acquistate ogni mese e più di 8.000 vini consegnati ogni giorno. Con un fatturato annuo di 20 milioni di sterline, Wine52 opera principalmente nel Regno Unito.*

**QUESTA CIRCOLARE È INDIRIZZATA ALLE AZIENDE VINICOLE DELLA REGIONE VENETO E ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI SNACK SALATI INDIPENDENTEMENTE DALLA REGIONE DI PROVENIENZA**

### Il progetto in pillole

Nell'ambito del Patto per l'export, che riconosce nell'e-commerce uno dei pilastri dell'internazionalizzazione, l'accordo tra **Agenzia ICE e Wine52** punta a potenziare l'offerta di prodotti italiani autentici all'estero attraverso i canali digitali e il contrasto dell'italian sounding attraverso un piano di comunicazione che coinvolga l'inserimento di **40 nuove aziende di cui 32 cantine e 8 aziende produttrici di snack**, all'interno di una campagna di promozione dedicata al Made in Italy.

L'accordo prevede una promozione che si svolgerà attraverso la realizzazione di **5 "Italian Themes"** dedicati a **5 diverse Regioni italiane** e una campagna marketing online e offline che offrirà visibilità, informazioni e approfondimenti sulle aziende italiane che prenderanno parte all'iniziativa.

Per ciascuno dei 5 Italian Theme, i membri del *wine club* riceveranno a casa in una **Box brandizzata con i vini delle cantine italiane selezionate ed uno snack abbinato**.

Il piano promozionale online prevede una guida di 12 mesi sui vini e sulle regioni italiane, la realizzazione di un video formativo sui vini italiani, una mappa di tutte le regioni vinicole italiane e una pagina dedicata a ciascuna regione con l'obiettivo di far scoprire al consumatore britannico le varie tipologie di vitigni regionali e la loro storia.

### Principali vantaggi della collaborazione

La collaborazione tra Agenzia ICE e Wine52 offre alle aziende partecipanti:

### COME ADERIRE

Inviare la propria manifestazione di interesse entro il 30 novembre 2023 a [questo link](#)

Tutte le informazioni sull'accordo di collaborazione tra Agenzia ICE e WINE52 sono disponibili alla pagina [www.ice.it/wine52](http://www.ice.it/wine52)

Per maggiori informazioni sul progetto rivolgersi a [supportecomm@ice.it](mailto:supportecomm@ice.it)

- supporto tecnico per il caricamento dei prodotti e del materiale informativo sulla piattaforma
- supporto di tipo logistico per la gestione delle spedizioni dall'Italia al Regno Unito
- valorizzazione dei prodotti autentici del Made in Italy attraverso la creazione di Wine Boxes con un design dedicato ai prodotti italiani e attraverso la pubblicazione di edizioni speciali della rivista Glug Magazine
- azioni promozionali online e offline volte a valorizzare i brand delle aziende partecipanti, anche con il supporto del team redazionale di Wine52

### Processo di selezione e modalità di partecipazione

Le aziende italiane possono inviare la propria manifestazione di interesse al progetto compilando il modulo disponibile a [questo link](#) e fornendo informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione.

La fase di selezione si articolerà in più fasi:

- 1) raccolta dei dati relativi alle aziende candidate tramite il form di adesione
- 2) prima selezione da parte di Wine52 delle aziende di cui richiedere campioni da provare
- 3) invio da parte delle aziende selezionate dei campioni alla sede di Wine52 tramite uno spedizioniere proprio o tramite uno spedizioniere indicato da Wine52
- 4) selezione da parte di Wine52 attraverso una degustazione di tutti i campioni. La degustazione avviene contemporaneamente in condizioni identiche tra loro per garantire massima imparzialità
- 5) selezione finale per ciascuna regione a cura di Wine52
- 6) comunicazione di ammissione alle aziende selezionate tramite lettera di ammissione di Agenzia ICE e invio delle informazioni per la spedizione della merce e per lo sdoganamento dei prodotti

Wine52 definirà con le aziende ammesse le date per la raccolta dei prodotti tramite proprio spedizioniere, che si recherà direttamente presso le aziende per ritirare i prodotti.

Ciascuna azienda stipulerà un contratto e definirà i vari ordini di acquisto insieme a Wine52.

### ULTERIORI INFO

#### Servizi Digitali alle Imprese

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione e delle imprese italiane visita la pagina [www.ice.it/it/servizi-digitali](http://www.ice.it/it/servizi-digitali)

#### TrackIT Blockchain

Per conoscere e aderire al progetto TrackIT Blockchain visita la pagina [www.ice.it/blockchain](http://www.ice.it/blockchain)

#### Desk Brexit

L'Ufficio ICE di Londra offre assistenza alle aziende esportatrici anche grazie al supporto del Desk Brexit: scopri di più alla [pagina dedicata](#)

L'Agenzia ICE ha un'ampia offerta integrata di servizi di informazione, formazione, promozione e consulenza per conoscere i mercati esteri, individuare nuove opportunità, consolidare le relazioni internazionali. Visita la sezione [servizi](#) del nostro sito web per approfondire modalità, costi, scontistica applicata alle aziende

I costi di invio dei campioni sono a carico delle aziende partecipanti.  
I costi di sdoganamento e il pagamento dei dazi sono a carico di Wine52

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### Settori ammessi

Il progetto è aperto a due categorie di aziende: aziende di produzione di vino e aziende di produzione di snack salati.

In entrambi i casi sono ammesse esclusivamente aziende "Made in Italy" (ai sensi dell'art. 60 CDU-Codice Doganale dell'Unione) con stabilimenti produttivi in Italia e P.IVA italiana.

### Risorse umane dedicate

L'Azienda deve garantire l'impegno di una risorsa umana sul progetto che abbia competenze linguistiche in **inglese almeno livello B2** per poter dialogare con il team di Wine52

## Requisiti specifici aziende vino

- Il vino deve avere una DOC, DOCG o IGT coerente con la Regione oggetto dell'Italian Theme (la cantina stessa o il vigneto);
- L'azienda deve essere in grado di imbottigliare il vino in private label;
- L'azienda deve essere in grado di fornire il materiale stampa (testo e immagini) per la rivista Glug come indicato nella sezione "materiale editoriale";
- Tipologie di vino ammesse: Vini rossi e bianchi, fermi o effervescenti (no rosé)

## Requisiti specifici aziende snack

- sono ammessi solo snack salati;
- i prodotti devono avere almeno 6 mesi di vita a scaffale dalla prima data di pubblicazione;
- i prodotti devono essere esenti da IVA nel Regno Unito (non sono ammessi ad esempio snack a base di cioccolato, patate, arachidi o carne, mentre sono ammessi gli snack a base di formaggio)

- l'azienda deve impegnarsi a coprire i costi di spedizione dall'Italia al Regno Unito. Wine52 valuterà in via prioritaria le aziende che possono garantire un costo unitario di £ 0- 0,15 per singolo snack.
- le confezioni devono essere di piccole dimensioni (circa 9cm x 8cm massimo)

N.B. La mancanza anche solo di uno dei requisiti obbligatori non consentirà il completamento del modulo di adesione e precluderà la partecipazione dell'azienda a questo progetto.

### **Materiale editoriale per la rivista Glug**

Per ogni uscita, Glug Magazine pubblica i profili delle aziende che producono i vini della Wine Box corrispondente.

I profili sono redatti dal team editoriale di Wine52 in base al materiale fornito dalle aziende partecipanti.

Per consentire al team editoriale di redigere l'articolo, ogni azienda dovrà fornire:

### **TESTO**

Descrizione della propria cantina/azienda (minimo 300 - massimo 1000 parole), possibilmente corredata da una citazione diretta da parte di un responsabile della cantina / azienda.

Per la redazione del profilo gli argomenti da includere nella presentazione sono:

- storia della cantina
- dettagli sul territorio (clima, tipologia di suolo coltivato, posizione geografica etc)
- varietà coltivate
- filosofia di vinificazione adottata
- eventuali curiosità e aspetti particolari (tecniche regionali, pratiche di viticoltura particolari etc.)
- un paragrafo più descrittivo con elementi narrativi incentrato su cosa renda speciali la cantina e il territorio circostante

### **IMMAGINI**

Soggetti rappresentati: Si consiglia di utilizzare materiale fotografico già disponibile, cercando di evitare scatti in stile commerciale/marketing e prediligendo uno stile più editoriale/reportagistico, prediligendo soggetti umani e paesaggistici

Risoluzione: almeno 300 DPI (90.000 pixel)

Formato: A5

Tipologia file: JPG a bassa compressione

## INVIO DEL MODULO DI ADESIONE

Il MODULO DI ADESIONE deve essere compilato online nella sezione dedicata, alla pagina <https://www.ice.it/it/wine52>

A conclusione della registrazione online, l'Agenzia ICE invierà un'e-mail di conferma con ulteriori istruzioni e, in allegato, il modulo di partecipazione compilato, che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO, esclusivamente via PEC, con oggetto "Progetto ICE/WINE52", entro i termini indicati a pagina 1.

L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE (allegato alla presente).

Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi. Qualora la rilevazione dello stato di morosità sopraggiunga successivamente, ovvero a servizio avviato, Agenzia ICE procederà a sospendere il servizio fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui, superati i 30 giorni di sospensione, l'azienda risulti ancora morosa, la fruizione del servizio sarà definitivamente interrotta e l'azienda esclusa da eventuali edizioni successive.

La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata all'ammissione di partecipazione da parte dell'Agenzia ICE, che verificherà la conformità al regolamento e effettuerà il controllo di morosità. A conclusione dell'iter, le aziende riceveranno dall'Agenzia ICE la comunicazione di ammissione.

Per partecipare al progetto e beneficiare gratuitamente delle campagne di marketing e del traffico sulla vetrina Made in Italy, alle aziende ammesse potrà essere richiesto di condividere con l'Agenzia ICE i dati di vendita, traffico e conversion rate generato su WINE52. I dati sono trattati in regime di massima riservatezza dall'Agenzia ICE, non sono condivisi con le altre aziende partecipanti, e sono utilizzati per i soli scopi relativi alla realizzazione delle campagne di marketing digitale e offline e alla misurazione della performance delle stesse.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("RGPD")

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relative al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione della partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere



diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva e alla possibile diffusione.

I suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti (Wine52) esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dall'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.

I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. e utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della Sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: [privacy@ice.it](mailto:privacy@ice.it).

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>

Allegati

Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE.

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

## ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

## ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

## ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

## ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

## ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

## ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

## ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

## **ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE**

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## **ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND**

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

## **ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI**

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

## **ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

## **ART. 13. RINUNCE**

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

## **ART. 14. RECLAMI**

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

## **ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ**

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

## **ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## **ART. 17. ASSICURAZIONE**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura proforma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

## **ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

## **ART. 19. PERSONALE PER LO STAND**

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

## **ART. 20. FORO COMPETENTE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale dell'impresa

Consorzio di imprese  Start-up  RTI (Reti di imprese) \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ Codice Fiscale e P.IVA \_\_\_\_\_

con riferimento all'iniziativa \_\_\_\_\_

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)